



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **886**

del **28/10/2022**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l'Università Telematica PEGASO per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curriculare presso l'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l'Università Telematica PEGASO per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curriculare presso l'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

II DIRETTORE U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI

Dott.ssa Patrizia Speranza

REGISTRAZIONE CONTABILE

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

Premesso che, ai sensi del D.M. 142 del 25.3.93 recante "Norme d'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.6.97 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", possono essere promossi tirocini di formazione ed orientamento per i soggetti di cui all'art. 2 della citata normativa, mediante stipula di apposite convenzioni, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

Atteso che questa Azienda già stipula apposite convenzioni con Strutture pubbliche e private, ai fini dell'accoglimento, presso le proprie strutture, di tirocini di formazione e orientamento curriculari, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi della vigente normativa;

Considerato che con Deliberazioni del Direttore Generale n. 308 del 23.07.2010, n. 642 del 15.09.2016 e n. 520 del 19.06.2019 venivano stipulate apposite convenzioni, di durata triennale, con l'Università Telematica Pegaso per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo presso l'Azienda per gli allievi della citata Università, compresi quelli iscritti ai Master di I e II livello in ambito sanitario, scuole di specializzazione e di perfezionamento;

Vista la nota, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. nr. 26413 del 16.06.2022, con la quale l'Università Telematica Pegaso, con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento, n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, ha trasmesso bozza di convenzione ai fini del rinnovo della stessa;

Letta la nota prot. nr. 31018 del 14/07/2022 con la quale la Direzione Sanitaria, alla richiesta di rinnovo della convenzione ed in riscontro alla nota inoltrata, con prot. 28155 del 28.06.2022 dall'U.O.C. Gestione Affari Generali, ha espresso parere favorevole;

Considerato che l'attività di tirocinio dovrà essere svolta con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

Considerato, altresì, che lo svolgimento del tirocinio curricolare in argomento non dà luogo ad alcun profitto, né comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II e che lo svolgimento dei tirocini non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro;

Preso atto che la citata convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, con possibilità di rinnovo tramite formale richiesta, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata A.R., garantendo comunque il completamento dei tirocini già avviati;

Ritenuto di poter rinnovare la suddetta convenzione, conclusivamente assunta agli atti dell'Azienda con nota prot. n. 37301 del 16/09/2022, ai patti e condizioni ivi riportati;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

Approvare e, quindi, sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. Federico II e l'Università Telematica Pegaso, con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento, n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo presso l'Azienda per gli allievi della citata Università, compresi quelli iscritti ai Master di I e II livello in ambito sanitario, scuole di specializzazione e di perfezionamento, ai patti e condizioni ivi riportati;

La convenzione ha validità triennale a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, rinnovabile a seguito di formale richiesta, salvo recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. con anticipo di preavviso di almeno 3 mesi, garantendo comunque il completamento dei tirocini già avviati;

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

Lo svolgimento dello stage in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II;

Trasmettere, a cura dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, la presente deliberazione all'Università Telematica Pegaso, unitamente alla convenzione, firmata digitalmente.

Il Responsabile I.O.

Gestione convenzioni, borse di studio e tirocini

Dott.ssa Lorella Scarpa

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE AFFARI GENERALI

Dott.ssa Patrizia Speranza

IL DIRETTORE SANITARIO

Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022

Vista la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

ESPRIMONO

Parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Anna Borrelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore U.O.C. Gestione Affari Generali

Preso atto che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

Approvare e, quindi, sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. Federico II e l'Università Telematica Pegaso, con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento, n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo presso l'Azienda per gli allievi della citata Università, compresi quelli iscritti ai Master di I e II livello in ambito sanitario, scuole di specializzazione e di perfezionamento, ai patti e condizioni ivi riportati;

La convenzione ha validità triennale a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, rinnovabile a seguito di formale richiesta, salvo recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. con anticipo di preavviso di almeno 3 mesi, garantendo comunque il completamento dei tirocini già avviati;

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

Lo svolgimento dello stage in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II;

Trasmettere, a cura dell'U.O.C. Gestione Affari Generali, la presente deliberazione all'Università Telematica Pegaso, unitamente alla convenzione, firmata digitalmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **886**

del **28/10/2022**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l'Università Telematica PEGASO per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curriculare presso l'Azienda.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 28/10/2022

E' divenuta esecutiva il 12/11/2022

L'addetto alla pubblicazione
Iazzetta Giacomo

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Scarpa Lorella - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Affari Generali

Speranza Patrizia - Direttore U.O.C. Gestione Affari Generali

Visani Stefano - Direttore Amministrativo

Borrelli Anna - Direttore Sanitario

Longo Giuseppe - Il Direttore Generale

Iazzetta Giacomo - Incaricato alla pubblicazione Staff Della Direzione Strategica

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE EXTRA RETE DEL DR. Salvatore Neri

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, di seguito denominata “*Università*”, con sede legale a Modena in via Università n.4 -CAP 41121, Codice Fiscale00427620364, nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica, (scuolemediche@unimore.it)

;

E

L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, di seguito denominata “*Soggetto Ospitante*” con sede legale in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5 - Cap 80131, Codice Fiscale n. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Longo, (PEC: aou.protocollo@pec.it)

PREMESSO CHE

- il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- il D.I. 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria’;

- il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Nel rispetto della normativa di cui in premessa il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso

l'U.O.S.D. di Neonatologia e TIN afferente al DAI Materno Infantile il Dr. Salvatore Neri, medico in formazione specialistica iscritto al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di attività di tirocinio previste dai piani didattici e formativi della Scuola di Specializzazione.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 – Durata della convenzione

L'attività formativa professionalizzante extra rete del Dr. Salvatore Neri, disciplinata dalla presente convenzione, si svolge per un periodo di 4 mesi, a decorrere dal quinto giorno successivo alla data della deliberazione di approvazione della convenzione predisposta dal Soggetto ospitante.

Art. 3 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La formazione dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

Assistenza neonatale in sala parto - Gestione del neonato pretermine, dalla sala parto al reparto di terapia intensiva - Applicazione e utilizzo pratico delle diverse tecniche ventilatorie, invasive e non - Sviluppo di principi teorici e pratici della POCUS ed implementazione di essa nelle decisioni cliniche - Nutrizione del grande prematuro nei primi mesi di vita. Gli obiettivi verranno raggiunti tramite apprendimento diretto presso la struttura ospitante.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- fornisce al medico specialista in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del

25 luglio 2012).

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature dell'U.O.S.D. di Neonatologia e TIN afferente al DAI Materno Infantile, con orario di accesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

Art. 6 – Tutor del Soggetto Ospitante

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Raimondi Francesco, Responsabile dell'U.O.S.D. di Neonatologia e TIN afferente al DAI Materno Infantile, individuato quale tutor dallo Specializzando presso il Soggetto Ospitante.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante (medico in formazione specialistica) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante (medico in formazione specialistica) può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento

dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 Tutela assicurativa

Il Medico in formazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica stesso nella struttura ospitante.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Università sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso il soggetto ospitante, che si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@policlinico.mo.it), la documentazione relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL. Sarà cura del Soggetto promotore informare il medico in formazione circa l'aspetto assicurativo, che sarà a totale carico del medico stesso, così come riportato nello stesso articolo.

Art. 9 – Relazione finale

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante (medico in formazione specialistica) è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi indicati nel progetto formativo.

Una copia della relazione finale delle attività svolte deve essere consegnata al tirocinante (medico specialista in formazione) e al Direttore della Scuola di Specializzazione dal soggetto ospitante.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini

istituzionali, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e nel caso di controversia tra le Parti, il Foro competente è Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITA'

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DEGLI STUDI DI MODENA

FEDERICO II

E REGGIO EMILIA

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

(Dott. Giuseppe Longo)

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Firmato digitalmente da



PORRO CARLO
ADOLFO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MODENA
E REGGIO EMILIA
RETTORE
29.09.2022
07:40:46 UTC

GIUSEPPE LONGO

C = IT